Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 27 maggio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **224**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 24, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

sociologia dell'arte e della letteratura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1983
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1983, n. **225**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo storico-politico del corso di laurea in scienze politiche, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

storia del Cristianesimo;
storia del pensiero politico contemporaneo.

Nell'art. 52, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo politico-sociale del medesimo corso di laurea, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

teoria dell'informazione;
sociologia dei gruppi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1983
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1983, n. **226**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 115 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è inserito il seguente insegnamento:

biochimica vegetale.

Art. 117 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono inseriti i seguenti insegnamenti:

laboratorio di tecniche microscopiche istologiche e istochimiche;

embriologia e morfologia sperimentale;

genetica molecolare;

biochimica vegetale.

Art. 119 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è inserito il seguente insegnamento:

geotermia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1983
Registro n. 36 *Istruzione, foglio n.* 63

Errata-corrige alla legge 10 maggio 1983, n. 191: «Disposizioni per la zona industriale e portuale di Padova». (Legge pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» n. 134 del 18 maggio 1983).

Nell'articolo unico della legge citata in epigrafe dove è scritto: «...*e* prorogato al 1995.», leggasi: «...*è* prorogato al 1995.».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 maggio 1983.
Emissione di certificati di credito del Tesoro biennali con godimento 1° giugno 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di due anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.000 miliardi, della durata di due anni, con godimento 1° giugno 1983, al prezzo di emissione di L. 98,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1983, è pari al 9%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondata ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui e stata effettuata l'emissione

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1983 e l'ultima il 1° giugno 1985.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1985.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro l'8 giugno 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietan-

za di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1983, valutati in lire 90 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1983
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 76

(3183)

DECRETO 19 maggio 1983.
Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali con godimento 1° giugno 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 133, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119,

procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di quattro anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di quattro anni, con godimento 1° giugno 1983, al prezzo di emissione di L. 98,25 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1983, è pari al 9,50%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo ed aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondata ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*; si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1983 e l'ultima il 1° giugno 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1987.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro l'8 giugno 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del Tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° GIUGNO 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente.

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1983, valutati in lire 237,5 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verra pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1983
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 77

(3184)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 maggio 1983.

Autorizzazione all'ospedale S. Matteo di Pavia al prelievo di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza inoltrata dal presidente dell'ospedale S. Matteo di Pavia, in data 28 settembre 1981, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 17 giugno 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 29 marzo 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Matteo di Pavia è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la sala operatoria dell'ospedale S. Matteo di Pavia dai seguenti sanitari:

Campani prof. Massimiliano, direttore dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Pavia;

Zonta prof. Aris, professore straordinario di chirurgia sperimentale dell'istituto di patologia chirurgica dell'Università degli studi di Pavia;

Dionigi prof. Renzo, aiuto dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Pavia;

Dominioni prof. Lorenzo, ricercatore universitario dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Pavia;

Nazzari dott. Stefano, assistente dell'istituto di patologia chirurgica I dell'Università degli studi di Pavia.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale S. Matteo di Pavia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(3128)

DECRETO 11 maggio 1983.

Autorizzazione all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Raffaele di Milano al prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal prof. Luigi M. Verzé, presidente della fondazione « Centro S. Romanello del Monte Tabor », in data 3 febbraio 1982, intesa ad ottenere, per l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Raffaele di Milano, l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 12 novembre 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 29 marzo 1983;

Vista la documentazione con la quale il presidente della fondazione « Centro S. Romanello del Monte Tabor » ha elencato la consistenza effettiva del personale paramedico addetto al servizio di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Considerato che in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 che approva il Regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Raffaele di Milano è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di pancreas da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di pancreas di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Raffaele dei seguenti sanitari:

Di Carlo prof. Valerio, professore incaricato di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Milano - primario della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale S. Raffaele;

Staudacher dott. Carlo, aiuto ospedaliero dell'ospedale S. Raffaele;

Cristallo dott. Marco, aiuto ospedaliero dell'ospedale S. Raffaele;

Chiesa dott. Roberto, assistente ospedaliero specializzato in chirurgia generale dell'ospedale S. Raffaele;

Beretta dott. Edoardo, assistente ospedaliero dell'ospedale S. Raffaele.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della fondazione « Centro S. Romanello del Monte Tabor » a cui afferisce l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Raffaele di Milano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(3127)

DECRETO 11 maggio 1983.

Autorizzazione all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Raffaele di Milano al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal prof. Luigi M. Verzé, presidente della fondazione « Centro S. Romanello del Monte Tabor » in data 3 febbraio 1982, intesa ad ottenere l'autorizzazione, per l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Raffaele di Milano, ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 14 giugno 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 29 marzo 1983;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409 che approva il regolamento di esecuzione della soprannominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Raffaele di Milano è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di rene di cadavere prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'Istituto S. Raffaele dai seguenti sanitari:

Di Carlo prof. Valerio, professore incaricato di chirurgia d'urgenza dell'Università degli studi di Milano - primario della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale S. Raffaele;

Rigatti dott. Patrizio, aiuto urologo della clinica chirurgica terza dell'Università degli studi di Milano;

Ronchi dott. Franco, assistente urologo dell'ospedale S. Raffaele;

Cristallo dott. Marco, aiuto ospedaliero della seconda divisione di chirurgia dell'ospedale S. Raffaele;

Ceccardi dott. Rinaldo, borsista dell'istituto di anatomia chirurgica dell'Università degli studi di Milano;

Ferrari dott. Giovanni, assistente ospedaliero dell'ospedale S. Raffaele;

Staudacher dott. Carlo, aiuto ospedaliero dell'ospedale S. Raffaele.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente della fondazione « Centro S. Romanello del Monte Tabor » a cui afferisce l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Raffaele di Milano, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(3126)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 marzo 1983.

Dazio antidumping definitivo su taluni fogli e lamiere di ferro o di acciaio, originari del Brasile.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983), che ha recepito la raccomandazione della commissione delle Comunità europee, del 6 maggio 1982, n. 1104/82/CECA, istitutiva di un dazio antidumping provvisorio per talune lamiere di ferro o di acciaio originarie del Brasile;

Vista la raccomandazione n. 2086/82/CECA della suindicata commissione, del 28 luglio 1982, recante modifica e proroga della raccomandazione n. 1104/82/CECA, dianzi citata;

Vista la raccomandazione n. 2975/82/CECA dell'8 novembre 1982, con la quale la commissione delle Comunità europee ha istituito un dazio antidumping definitivo su taluni fogli e lamiere di ferro o di acciaio, originari del Brasile;

Vista la comunicazione dei prezzi di base di alcuni prodotti siderurgici pubblicata dalla menzionata commissione nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 372 del 29 dicembre 1981;

Visto l'art. 11-*bis* delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 10 novembre 1982, il dazio antidumping provvisorio, applicabile all'importazione delle lamiere di ferro o di acciaio semplicemente laminate a freddo di spessore inferiore a 3 mm, di cui alle sottovoci 73.13-B.II.b e c (codici NIMEXE 73.13-430, 450, 470 e 490) della tariffa doganale comune, originarie del Brasile, e che risulta essere stato modificato e prorogato dalla commissione delle Comunità europee in data 28 luglio 1982 con la raccomandazione CECA n. 2086/82 (« Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 221 del 30 luglio 1982) nonché recepito nell'ordinamento interno in base al decreto ministeriale 5 novembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1983), è reso definitivo in conformità delle disposizioni adottate, in data 8 novembre 1982, dalla predetta commissione con la raccomandazione CECA n. 2975/82 (« Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 312 del 9 novembre 1982).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1983

Il Ministro delle finanze
FORTE

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1983
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 143

(3125)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla S.p.a. La Pace.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 26 gennaio 1983 della S.p.a. La Pace, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, complementare di forme assicurative con copertura del rischio di morte;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, complementare di forme assicurative con copertura del rischio di morte, presentata dalla S.p.a. La Pace, con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione complementare su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte del secondo assicurato, purché non anteriore a quella della prima testa.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(3009)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1152/83 della commissione, del 16 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1153/83 della commissione, del 16 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1154/83 della commissione, del 16 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 689/83 per quanto concerne i coefficienti applicabili agli importi compensativi monetari per taluni denaturanti incorporati negli alimenti composti.

Regolamento (CEE) n. 1155/83 della commissione, del 16 maggio 1983, che rettifica il regolamento (CEE) n. 852/83 che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/79 relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte scremato trasformato in alimenti composti e al latte scremato in polvere destinato in particolare all'alimentazione dei vitelli.

Regolamento (CEE) n. 1156/83 della commissione, del 16 maggio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di zucchine originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1157/83 della commissione, del 16 maggio 1983, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 1158/83 della commissione, del 16 maggio 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1159/83 della commissione, del 16 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1160/83 della commissione, del 16 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1026/83 del Consiglio, del 28 aprile 1983, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto dei cavolfiori per il periodo dal 1° al 22 maggio 1983 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 116 del 30 aprile 1983.

Pubblicati nel n. L 127 *del* 17 *maggio* 1983.

(123/C)

Regolamento (CEE) n. 1161/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante sospensione temporanea e totale del Lazio della tariffa doganale comune su taluni prodotti di lega di niobio delle sottovoci ex 81.04 H I e H II.

Regolamento (CEE) n. 1162/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune (1° luglio 1983-30 giugno 1984).

Regolamento (CEE) n. 1163/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della comunità.

Regolamento (CEE) n. 1164/83 del Consiglio, del 16 maggio 1983, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 1165/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1166/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1167/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3418/82 relativo alle modalità di vendita dei semi oleosi detenuti dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1168/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1509/82, (CEE) n. 147/83 e (CEE) n. 329/83, che indicono varie gare per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero.

Regolamento (CEE) n. 1169/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3507/82, (CEE) n. 296/83 e (CEE) n. 610/83 relativi all'apertura di varie gare permanenti per l'esportazione di orzo detenuto da taluni organismi di intervento.

Regolamento (CEE) n. 1170/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3507/82 e che porta a 900.000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento britannico.

Regolamento (CEE) n. 1171/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1172/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che modifca l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1173/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1174/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1175/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 1176/83 della commissione, del 17 maggio 1983, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 823/83 della commissione, dell'8 aprile 1983, recante sesta modifica del regolamento (CEE) n. 3172/80 recante modalità di applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 91 del 9 aprile 1983.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1108/83 della commissione, del 5 maggio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 122 del 9 maggio 1983.

Pubblicati nel n. L 128 *del* 18 *maggio* 1983.

(124/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 86848 del 25 maggio 1983 praticabili dal 30 maggio 1983, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	569
Gasolio agricoltura	»	408
Petrolio agricoltura	»	397
Gasolio pesca e piccola marina	»	378
Petrolio pesca e piccola marina	»	368
Olio combustibile ATZ	L./kg	315
Olio combustibile BTZ	»	346

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	539	542	545	548	551
Petrolio (*)	»	594	597	600	603	606
Olio comb.le fluido	L./kg	442	445	448	451	454

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile. (Decreto ministeriale 15 novembre 1977)

Il Ministro dell'interno, con decreto ministeriale 15 novembre 1977, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile:

Giorgio Polidori, il 28 dicembre 1974 in San Miniato (Pisa). — « Coraggiosamente collaborava con altro animoso riuscendo ad immobilizzare ed a consegnare alla giustizia un pericoloso malvivente che aveva perpetrato una rapina in un ufficio postale ».

Giuseppe Rizzo, il 6 febbraio 1975 in Palma Montechiaro (Agrigento). — « Coraggiosamente aiutava altri animosi a portare all'esterno, da un ambiente saturo di gas, il corpo esanime di un uomo, cui veniva tempestivamente praticata la respirazione artificiale ».

Vigile del fuoco Giovanni Zardoni, il 30 marzo 1976 in Milano — « Postosi in cima ad una scala antincendi durante la manovra di estensione, riusciva a raggiungere tempestivamente e a trarre in salvo una donna già lambita dalle fiamme sviluppatesi in una abitazione sita al sesto piano di un palazzo ».

Giuseppe Prugnoli, il 6 giugno 1976 in Marta (Viterbo). — « Prontamente accorso con un barca, riusciva a trarre in salvo tre giovani caduti nelle agitate acque del lago da un'imbarcazione a vela ».

Vice brigadiere del Corpo forestale Pietro Batti, il 18 luglio 1976 in Rosignano Marittimo (Livorno). — « Si slanciava, senza esitazione, nelle acque del mare in soccorso di un uomo in procinto di annegare, riuscendo a trarlo in salvo a riva ove gli praticava la respirazione artificiale ».

Vigile del fuoco Giuseppe Rosetti, l'11 agosto 1976 in Grottammare (Ascoli Piceno). — « Coraggiosamente si tuffava, assieme ad altro generoso, nelle acque del mare in soccorso di un uomo che, colto da malore, rischiava di annegare, riuscendo a trarlo in salvo a riva ».

Vigile del fuoco Giacomo Sciarra, l'11 agosto 1976 in Grottammare (Ascoli Piceno). — « Coraggiosamente si tuffava, assieme ad altro generoso, nelle acque del mare in soccorso di un uomo che, colto da malore, rischiava di annegare; trattolo a riva, gli praticava la respirazione artificiale ».

(2881)

Riconoscimento e classificazione di artifizi pirotecnici

Con decreto 5 maggio 1983, n. 10.00557/XV.I., gli artifizi pirotecnici denominati « Petardo art. 116 », « Girandola art. 163 », « Girandola art. 170 », Petardo art. 30 », prodotti dalla società Comet di Bremerhaven W. (Repubblica federale di Germania), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati i primi tre nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, mentre il quarto nella V categoria del detto allegato.

(2996)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale « Vittorio Alfieri » di Asti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Asti 19 gennaio 1983, n. 990 A.E.S., il liceo ginnasio statale « Vittorio Alfieri » di Asti è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 27.490.000, la cui rendita dovrà essere devoluta in borse di studio in favore di alunni del predetto liceo meritevoli per comportamento e profitto, offerta dal prof. Carlo Prigione e intitolato alla memoria di Maria Prigione Deggioanni.

(3029)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 23 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1479,200	1479,200	1479,25	1479,200	—	1479,25	1479,300	1479,200	1479,200	1479,20
Marco germanico	594,050	594,050	594,30	594,050	—	594,125	594,200	594,050	594,050	594,10
Franco francese	198,010	198,010	198,35	198,010	—	198,10	198,190	198,010	198,010	198 —
Fiorino olandese	528,940	528,940	529 —	528,940	—	528,92	528,900	528,940	528,940	528,95
Franco belga	29,776	29,776	29,80	29,776	—	29,78	29,784	29,776	29,776	29,77
Lira sterlina	2297,500	2297,500	2299 —	2297,500	—	2297,75	2298 —	2297,500	2297,500	2297,50
Lira irlandese	1878 —	1878 —	1880 —	1878 —	—	1878,50	1879 —	1878 —	1878 —	—
Corona danese	166,640	166,640	166,75	166,640	—	166,68	166,720	166,640	166,640	166,64
E.C.U.	1346,960	1346,960	—	1346,960	—	1346,96	1346,960	1346,960	1346,960	1346,96
Dollaro canadese	1196,100	1196,100	1198 —	1196,100	—	1195,30	1194,500	1196,100	1196,100	1196,10
Yen giapponese	6,272	6,272	6,30	6,272	—	6,272	6,273	6,272	6,272	6,27
Franco svizzero	710,440	710,440	711,10	710,440	—	710,32	710,200	710,440	710,440	710,45
Scellino austriaco	84,370	84,370	84,50	84,370	—	84,38	84,390	84,370	84,370	84,37
Corona norvegese	206,460	206,460	206,70	206,460	—	206,58	206,700	206,460	206,460	206,45
Corona svedese	196,750	196,750	196,75	196,750	—	197,725	196,700	196,750	196,750	196,75
FIM	270,330	270,330	270 —	270,330	—	270,44	270,550	270,330	270,330	—
Escudo portoghese	14,760	14,760	14,90	14,760	—	14,63	14,500	14,760	14,760	14,76
Peseta spagnola	10,648	10,648	10,6575	10,648	—	10,647	10,647	10,648	10,648	10,64

Media dei titoli del 23 maggio 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	45,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	97,425
» 5,50 % » » 1969-84	94,525
» 6 % » » 1970-85	93,450
» 6 % » » 1971-86	85 —
» 6 % » » 1972-87	79,775
» 9 % » » 1975-90	75,750
» 9 % » » 1976-91	73,650
» 10 % » » 1977-92	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,250
» » » » 1- 9-1981/83	100,100
» » » » 1-10-1981/83	100,175
» » » » 1-11-1981/83	100,500
» » » » 1-12-1981/83	100,400
» » » » 1- 3-1981/84	99,950
» » » » 1- 4-1981/84	99,900
» » » » 1- 6-1981/84	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1982/84	99,950
» » » » 1- 3-1982/84	99,950
» » » » 1- 5-1982/84	99,850
» » » » 1- 6-1982/84	99,850
» » » » 1- 7-1982/84	99,200
» » » » 1- 8-1982/84	99 —
» » » » 1- 9-1982/84	99 —
» » » » 1-10-1982/84	98,95
» » » » 1- 1-1982/86	99,500
» » » » 1- 3-1982/86	99,975
» » » » 1- 5-1982/86	99,975
» » » » 1- 6-1982/86	99,800
» » » » 1- 7-1982/86	99,700
» » » » 1- 8-1982/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	99,200
» » » » 1-10-1982/86	99,05
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100,050
» » » 12 % 1-10-1983	97,700
» » » 12 % 1- 1-1984	96,225
» » » 12 % 1- 4-1984	95,725
» » » 18 % 1- 4-1984	100,200
» » » 12 % 1-10-1984	92,675
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,025
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 maggio 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1479,250
Marco germanico	594,125
Franco francese	198,100
Fiorino olandese	528,920
Franco belga	29,780
Lira sterlina	2297,750
Lira irlandese	1878,500
Corona danese	166,680
E.C.U.	1346,960
Dollaro canadese	1195,300
Yen giapponese	6,272
Franco svizzero	710,320
Scellino austriaco	84,380
Corona norvegese	206,580
Corona svedese	196,725
FIM	270,440
Escudo portoghese	14,630
Peseta spagnola	10,647

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 100

Corso dei cambi del 24 maggio 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1478,450	1478,450	1478,45	1478,450	—	1478,50	1478,550	1478,450	1478,450	1478,45
Marco germanico	593,900	593,900	594,30	593,900	—	593,90	594 —	593,900	593,900	593,90
Franco francese	197,820	197,820	197,80	197,820	—	197,80	197,810	197,820	197,820	197,80
Fiorino olandese	529 —	529 —	529,35	529 —	—	529 —	529 —	529 —	529 —	529 —
Franco belga	29,765	29,765	29,78	29,765	—	29,75	29,762	29,765	29,765	29,76
Lira sterlina	2319,250	2319,250	2320 —	2319,250	—	2319,40	2319,600	2319,250	2319,250	2319,25
Lira irlandese	1877 —	1877 —	1878 —	1877 —	—	1877,40	1878 —	1877 —	1877 —	—
Corona danese	166,370	166,370	166,50	166,370	—	166,35	166,360	166,370	166,370	166,36
E.C.U.	1348,290	1348,290	1348,29	1348,290	—	1348,30	1348,290	1348,290	1348,290	1348,29
Dollaro canadese	1197 —	1197 —	1198 —	1197 —	—	1196,45	1197 —	1197 —	1197 —	1197 —
Yen giapponese	6,275	6,275	6,27	6,275	—	6,25	6,277	6,275	6,275	6,26
Franco svizzero	710,020	710,020	710 —	710,020	—	710 —	710 —	710,020	710,020	710,01
Scellino austriaco	84,361	84,361	84,38	84,361	—	84,35	84,350	84,361	84,361	84,36
Corona norvegese	207,030	207,030	207 —	207,030	—	206,50	206,980	207,030	207,030	207,03
Corona svedese	196,930	196,930	197 —	196,930	—	196,90	196,860	196,930	196,930	196,93
FIM	270,800	270,800	270,75	270,800	—	270,80	270,870	270,800	270,800	—
Escudo portoghese	14,760	14,760	14,85	14,760	—	14,75	14,800	14,760	14,760	14,75
Peseta spagnola	10,651	10,651	10,6650	10,651	—	10,60	10,649	10,651	10,651	10,65

Media dei titoli del 24 maggio 1983

Titolo	
Rendita 5 % 1935	45,050
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	97,425
» 5,50 % » » 1969-84	94,525
» 6 % » » 1970-85	93,450
» 6 % » » 1971-86	85 —
» 6 % » » 1972-87	79,775
» 9 % » » 1975-90	75,750
» 9 % » » 1976-91	73,650
» 10 % » » 1977-92	76,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,075
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,075
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,400
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,250
» » » » 1- 9-1981/83	100,100
» » » » 1-10-1981/83	100,175
» » » » 1-11-1981/83	100,375
» » » » 1-12-1981/83	100,400
» » » » 1- 3-1981/84	99,800
» » » » 1- 4-1981/84	100,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84	99,975
» » » » 1- 1-1982/84	99,950
» » » » 1- 3-1982/84	99,850
» » » » 1- 5-1982/84	99,850
» » » » 1- 6-1982/84	99,800
» » » » 1- 7-1982/84	99,400
» » » » 1- 8-1982/84	99,100
» » » » 1- 9-1982/84	98,900
» » » » 1- 1-1982/86	99,500
» » » » 1- 3-1982/86	99,900
» » » » 1- 5-1982/86	99,900
» » » » 1- 6-1982/86	99,800
» » » » 1- 7-1982/86	99,600
» » » » 1- 8-1982/86	99,900
» » » » 1- 9-1982/86	99,200
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	100 —
» » » 12 % 1-10-1983	97,900
» » » 12 % 1- 1-1984	96,650
» » » 12 % 1- 4-1984	96 —
» » » 18 % 1- 4-1984	100,350
» » » 12 % 1-10-1984	93,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	102,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 maggio 1983

Valuta	
Dollaro USA	1478,500
Marco germanico	593,950
Franco francese	197,815
Fiorino olandese	529 —
Franco belga	29,763
Lira sterlina	2319,425
Lira irlandese	1877,500
Corona danese	166,365
E.C.U.	1348,290
Dollaro canadese	1197 —
Yen giapponese	6,276
Franco svizzero	710,010
Scellino austriaco	84,355
Corona norvegese	207,005
Corona svedese	196,895
FIM	270,835
Escudo portoghese	14,780
Peseta spagnola	10,650

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Disciplina del pagamento dei buoni contributo relativi ai lavori ultimati alla data del 31 dicembre 1982, ai sensi della legge 29 novembre 1982, n. 883. (Ordinanza 19 maggio 1983, n. 7/83).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Vista la legge 11 aprile 1983, n. 114;

Vista la legge 29 novembre 1982, n. 883, che, al terzo comma dell'art. 1 proroga al 31 dicembre 1982 il termine dei lavori di riattazione da effettuarsi con le modalità stabilite dall'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981;

Vista l'ordinanza commissariale n. 212 del 16 aprile 1981 la quale, all'art. 4, stabilisce che il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori;

Visto il provvedimento della gestione stralcio n. 82/12817/1.19/AA.GG. in data 13 dicembre 1982, che a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 novembre 1982, n. 883, ha prorogato al 31 gennaio 1983 il termine per la produzione, all'istituto bancario, dei documenti necessari al pagamento della rata di saldo;

Vista la nota s.n. del 26 aprile 1983 con la quale il Banco di Napoli, a causa della ritardata proroga della gestione stralcio, ha comunicato che si è limitato a dar corso al pagamento dei soli buoni contributo per i quali risultava alla data del 31 dicembre 1982 già erogato almeno uno stato di avanzamento;

Constatato che la decisione assunta dal Banco di Napoli ha, di fatto, danneggiato tutti i beneficiari dei buoni che, preferendo riscuotere a consuntivo, in una sola rata, il contributo statale, non hanno presentato stato d'avanzamento lavori;

Considerato che nell'incertezza della situazione, determinatasi essenzialmente a causa della vacanza legislativa, numerosi istituti bancari si sono rifiutati di ricevere, anche solo amministrativamente, in tempo utile le pratiche inerenti buoni contributo;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di consentire il pagamento di tutti i buoni contributo anche se la necessaria documentazione è stata presentata in ritardo o è ancora da presentare presso gli sportelli di un qualunque istituto bancario;

Considerato che, in pratica, i lavori di riattazione sono stati effettivamente eseguiti e gli edifici sono diventati agibili e, quindi, abitabili;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il pagamento dei buoni contributo relativi a lavori ultimati alla data del 31 dicembre 1982, ai sensi della legge n. 883/1982, potrà essere effettuato entro il 30 giugno 1983.

Art. 2.

La necessaria documentazione, prevista dall'ordinanza commissariale 2 giugno 1981, n. 302, dovrà essere tassativamente presentata, presso un qualunque istituto bancario, entro e non oltre il 15 giugno 1983.

Art. 3.

I buoni contributo che non saranno presentati presso gli sportelli bancari per la relativa riscossione, entro il predetto termine del 15 giugno 1983, saranno considerati nulli.

I sindaci sono tenuti ad adottare i conseguenti provvedimenti di annullamento.

Napoli, addì 19 maggio 1983

Il Ministro: FORTUNA

(3196)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici circoscrizionali, per esami, a complessivi centotre posti, per la nomina alla qualifica funzionale di usciere, categoria seconda, del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del suddetto testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, concernente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il relativo trattamento economico;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1981, registro n. 18, foglio n. 3, con il quale sono state individuate le qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T. e sono stati stabiliti i relativi profili professionali e i rispettivi contingenti organici di posti;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'A.S.S.T. sono stati rielaborati e ascritti a categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della citata legge n. 797/1981 e sono stati rideterminati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'accesso alle varie categorie professionali del personale dell'A.S.S.T., nonché le riserve di posti per il personale interno dei pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1982, n. 49503, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esami e la composizione delle commissioni esaminatrici per i concorsi di accesso alle qualifiche funzionali dell'A.S.S.T.;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige

in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e tenuto conto dei posti da conferire secondo le modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata e integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Fatta salva la percentuale di posti da riservare alla occupazione giovanile ai sensi dell'art. 26-*quinques* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che nella qualifica funzionale di usciere, categoria seconda, del personale dell'esercizio dell'A.S.S.T. sono da considerare disponibili centotre posti;

Ritenuto che non si debba dar luogo alla riserva di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982 in quanto nessuna delle qualifiche funzionali del personale dell'A.S.S.T. è ascritta alla prima categoria;

Considerato che ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 22 dicembre 1981, n. 797, ai concorsi per l'accesso alle categorie dalla seconda alla quinta si applicano esclusivamente le riserve previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi circoscrizionali per esami per complessivi centotre posti di usciere, categoria seconda del personale dell'esercizio dell'A.S.S.T.;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono indetti i seguenti sette concorsi pubblici circoscrizionali per esami per la nomina in prova alla qualifica funzionale di usciere, nella categoria seconda del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per complessivi centotre posti:

1) concorso a dieci posti da conferire negli uffici delle province di Milano e Torino, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della prima zona;

2) concorso a sedici posti da conferire negli uffici delle province di Venezia, Verona, Padova e Trieste, nell'ambito dello ispettorato telefonico statale della seconda zona;

3) concorso a dieci posti da conferire negli uffici delle province di Bologna e Perugia, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della terza zona;

4) concorso a quarantadue posti da conferire negli uffici delle province di Roma, Pisa, Livorno e Firenze, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quarta zona;

5) concorso a sei posti da conferire negli uffici della provincia di Cagliari, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quarta zona;

6) concorso a quindici posti da conferire negli uffici delle province di Napoli, Bari, Catanzaro e Potenza, nell'ambito dello ispettorato telefonico statale della quinta zona;

7) concorso a quattro posti da conferire negli uffici delle province di Palermo e Catania, nell'ambito dell'ispettorato telefonico statale della quinta zona.

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ad un solo concorso, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione.

Gli assunti non potranno conseguire trasferimenti o distacchi, a domanda, dalla sede assegnata, se non saranno trascorsi cinque anni dalla data di assunzione.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso della licenza di scuola elementare.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre al titolo di studio indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario);

d) godimento dei diritti politici (ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 22;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

d) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi, redatta su carta bollata in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovrà essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale oppure presentata direttamente al competente ispettorato telefonico statale di zona, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli ispettorati telefonici statali di zona ai quali dovrà essere inviata o presentata la domanda sono i seguenti:

ispettorato telefonico statale della prima zona, via Santa Maria Valle n. 3, 20123 Milano: per il concorso a dieci posti da conferire negli uffici delle province di Milano e Torino;

ispettorato telefonico statale della seconda zona, San Polo n. 2004, 30125 Venezia: per il concorso a sedici posti da conferire negli uffici delle province di Venezia, Verona, Padova e Trieste;

ispettorato telefonico statale della terza zona, piazza VIII Agosto n. 24, 40126 Bologna: per il concorso a dieci posti da conferire negli uffici delle province di Bologna e Perugia;

ispettorato telefonico statale della quarta zona, via Giano della Bella n. 34, 00162 Roma: per il concorso a quarantadue posti da conferire negli uffici delle province di Roma, Pisa, Livorno e Firenze;

ispettorato telefonico statale della quarta zona, via Giano della Bella n. 34, 00162 Roma: per il concorso a sei posti da conferire negli uffici della provincia di Cagliari;

ispettorato telefonico statale della quinta zona, corso Arnaldo Lucci n. 66, 80142 Napoli: per il concorso a quindici posti da conferire negli uffici delle province di Napoli, Bari, Catanzaro e Potenza;

ispettorato telefonico statale della quinta zona, corso Arnaldo Lucci n. 66, 80142 Napoli: per il concorso a quattro posti da conferire negli uffici delle province di Palermo e Catania.

Nel caso che la domanda sia spedita a mezzo di raccomandata o di assicurata, farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, l'ispettorato accettante, dopo avere apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non apartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nelle province cui si riferisce il concorso;

m) di non aver presentato domande per la partecipazione ad altri concorsi tra quelli indetti con il presente bando.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali e sufficieine il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparate.

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di comunicazioni ai candidati, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate, ovvero da fatti imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive di sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro, da comunicare agli interessati e da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso sarà nominata con decreto ministeriale. Ciascuna commissione sarà così composta:

Presidente:

funzionario dell'A.S.S.T. con qualifica dirigenziale.

Membri:

che funzionari dell'A.S.S.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente.

Segretario:

funzionario dell'A.S.S.T. appartenente a categoria non inferiore alla settima direttiva o all'ottava dell'esercizio.

Art. 9.

Programma degli esami - Votazioni

L'esame consisterà di una prova tecnico-pratica, secondo il programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

I candidati riceveranno la comunicazione della data in cui dovranno sostenere la prova di cui al precedente comma almeno venti giorni prima di quello stabilito.

La prova tecnico-pratica si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame, la commissione esaminatrice esporrà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

Art. 10.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi alla prova di esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente, applicata su foglio di carta bollata con la firma del candidato autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.

Titoli di preferenza

I concorrenti che avranno superato la prova tecnico-pratica, dovranno inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di assicurata convenzionale ovvero presentare direttamente al competente ispettorato telefonico statale di zona i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto detta prova.

I suddetti documenti dovranno essere redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme per garantirne l'autenticità.

I titoli di preferenza dovranno essere posseduti dai candidati almeno alla data di scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, per la loro presentazione.

Nel caso che i documenti siano spediti a mezzo di raccomandata o di assicurata farà fede, ai fini della presentazione in termini, il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

In caso di presentazione diretta, i documenti medesimi dovranno essere elencati, a cura del candidato, in apposita distinta in duplice copia, una delle quali sarà restituita come ricevuta, con il bollo a data e la firma del funzionario accettante.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresa l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Graduatorie

Per ciascun concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

a) la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei, formata secondo l'ordine del punteggio da ciascuno ottenuto;

b) la graduatoria dei vincitori, formata, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, con l'applicazione delle preferenze stabilite dall'art. 5, commi quarto e quinto, del

decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) la graduatoria degli idonei formata con l'applicazione delle suddette norme che riguardano le preferenze.

Della pubblicazione dei predetti decreti sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Immissione in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno subito immessi in servizio, previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica, sotto condizione del possesso di tutti i requisiti, da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

Le stesse modalità si applicano per l'eventuale immissione in servizio di candidati idonei.

Art. 14.

Idonei

Gli idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano il diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Il Ministro, su conforme parere del consiglio d'amministrazione, ha facoltà di conferire agli idonei, secondo l'ordine delle graduatorie, i posti disponibili entro tre anni dalla data della approvazione delle graduatorie medesime.

Art. 15.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati, con lettera raccomandata, a presentare o far pervenire (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11, primo comma) all'ufficio di assegnazione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine;

4) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale istituita ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato d'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato dell'iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 16.

Documentazione di rito ridotta

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre, sempre

entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 15 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti ai corpi delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di trenta giorni, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 15.

Art. 17.

Esclusione dalla nomina

Sono esclusi dalla nomina coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo alla data stabilita.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Art. 18.

Nomina in prova

I vincitori e gli idonei immessi in servizio, che avranno documentato nel termine perentorio indicato nel precedente art. 15, il possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova alla qualifica funzionale di usciere, categoria seconda del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi decorrenti dalla data di immissione in servizio. Compiuto il periodo di prova i predetti uscieri, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno confermati in ruolo con decreto del Ministro. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1983
Registro n. 14 *Poste, foglio n.* 7

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova tecnico-pratica consistente in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

a) nozioni elementari sulla struttura degli organi centrali e periferici dell'A.S.S.T.;

b) nozioni elementari sui diritti e i doveri degli impiegati civili dello Stato, integrato dalla compilazione sotto dettatura di modelli inerenti alle mansioni proprie della qualifica.

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ispettorato telefonico statale della
. . . . zona (1) . . .
. . . .

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza e provincia)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico a n. . . . posti della qualifica funzionale di usciere dell'A.S.S.T., da conferire negli uffici delle province di . . . . . . nell'ambito di codesto ispettorato telefonico statale di zona (3), indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1983, n. 49822.

Fa presente di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età perché . . . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle suddette province;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è Stato assunto il ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi di quelli indetti con il decreto ministeriale 18 aprile 1983, n. 49822.

Data, ...

Firma (9)
. . . .

---

(1) Indicare l'ispettorato telefonico cui si riferisce il concorso. Per gli indirizzi si rimanda all'art. 5 del bando.

La partecipazione è limitata ad uno solo dei concorsi indetti con il presente bando.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(3) Per l'esatta indicazione del concorso (ed in particolare per il numero dei posti e per la denominazione delle province) si rimanda all'art. 1 del bando.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il .
di non aver prestato servizio militare, perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(3097)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a cinquanta posti in convitto a favore degli orfani dei dipendenti appartenenti alle categorie iscritte al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti» per l'anno scolastico 1983-84.

1) E' bandito un concorso per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1983-84, di cinquanta posti in convitto, a favore degli orfani dei dipendenti statali, appartenenti alle categorie iscritte al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti», ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare di 1/10 il numero dei posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste lo renda opportuno.

2) Hanno titolo a concorrere al beneficio del posto in convitto gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione od assegno di riforma od assegno vitalizio, o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

I concorrenti saranno graduati secondo le disposizioni del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, richiamate dagli articoli 50 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

3) Saranno ammessi a partecipare al concorso coloro che, alla data del 30 settembre 1983, avranno non meno di sette anni di età e non più di dodici.

4) Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate alla Direzione generale dell'ENPAS - Direzione centrale credito e attività sociali - Settore operativo *A/bis* - Attività sociali - Via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00100 Roma, entro il 15 luglio 1983.

5) Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita del concorrente;

b) stato di servizio rilasciato dal competente Ministero da cui risultino: carriera e qualifica dell'iscritto alla data del decesso, con espressa dichiarazione che sugli emolumenti percepiti dal medesimo venivano operate le ritenute a favore del «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti»;

c) dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale del minore dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

stato di famiglia;

data di decesso del dipendente statale;

professione di ciascun membro della famiglia e reddito annuale complessivo lordo conseguito nell'anno 1982 dagli appartenenti al nucleo familiare;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante all'ammissione o qualcuno dei suoi fratelli sia ospitato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borse di studio conferite da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS;

d) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati;

e) atto di nomina del tutore dell'orfano minorenne e privo di entrambi i genitori;

f) certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nelle due sessioni di esami dell'anno scolastico 1982-83.

Le domande e i documenti — da produrre in originale o in copia autenticata a norma di legge — sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

6) L'Ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

7) Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume, sino al conseguimento del diploma di scuola media superiore, l'onere del mantenimento in convitto, durante il periodo di frequenza scolastica e di esami, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale è a carico della famiglia.

8) I vincitori del concorso saranno ospitati nei convitti dell'ENPAS di Spoleto (Perugia) e di Pescara.

9) I convittori che tengano una condotta incompatibile con la vita di comunità e non siano promossi alla classe superiore, cessano di rimanere in convitto.

L'amministrazione dell'Ente potrà consentire, per una sola volta, la permanenza del beneficio al fine di ripetere la classe ove l'insuccesso scolastico sia dipeso da motivi di salute debitamente documentati.

Roma, addì 12 aprile 1983

Il commissario: CRUCIANI

(3199)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatorie dei candidati ai concorsi a posti di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Messina e di classe 1ª/B vacante nel comune di Viterbo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 9 gennaio 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Messina;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Messina, nell'ordine appresso indicato:

1)	Di Stilo Rocco Orlando	punti	131,0847	su 150
2)	Vitale Giovanni	»	122,9981	»
3)	De Negri Errico	»	120,2914	»
4)	Laurenza Giovanni	»	112,4272	»
5)	Lucà Rosario	»	110,8180	»
6)	La Placa Cataldo	»	110,4852	»
7)	Avolio Raffaele	»	108,7494	»
8)	Giglio Francesco	»	108,4079	»
9)	De Pascale Mario	»	108,0175	»
10)	Boianelli Fernando	»	107,4900	»
11)	Di Bennardo Carmelo	»	103,3260	»
12)	Amorese Arturo	»	99,9402	»
13)	Lazzano Giuseppe	»	92,1727	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 gennaio 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale in data 13 maggio 1981 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Viterbo, nell'ordine appresso indicato:

1)	De Negri Errico	punti	105,750	su 132
2)	Giglio Francesco	»	95,575	»
3)	Boianelli Fernando	»	94,740	»
4)	Labriola Antonio	»	92,600	»
5)	Tollis Aldo	»	89,903	»
6)	D'Angelo Domenico	»	87,104	»
7)	Scotto Michele	»	86,722	»
8)	Battista Vitantonio	»	86,032	»
9)	Lauria Rocco	»	85,498	»
10)	Lauletta Angelo	»	85,454	»
11)	La Rocca Pietro	»	84,436	»
12)	Pecora Vito	»	84,766	»
13)	Summo Vito	»	83,923	»
14)	Patriarca Emilio	»	82,933	»
15)	Giacomelli Alvaro	»	82,930	»
16)	Guido Pasquale	»	82,698	»
17)	Zagordo Cosimo	»	81,778	»
18)	Melandri Eligio	»	80,828	»
19)	Torella Michele	»	80,773	»
20)	Taranto Fausto	»	80,033	»
21)	Gotelli Giorgio	»	79,748	»
22)	Savino Giuseppe	»	79,733	»
23)	Serraglio Giovanni	»	79,649	»
24)	Ciccone Saverio	»	79,563	»
25)	Giordano Nicolò	»	79,056	»
26)	Federici Glauco	»	78,627	»
27)	Campinoti Nelio	»	78,289	»
28)	Silvestri Boris	»	77,952	»
29)	Marazzina Felice	»	77,750	»
30)	Perfetti Luigi	»	77,627	»
31)	Buccheri Ugo	»	77,550	»
32)	Liberti Gennaro	»	77,408	»
33)	Gianfranchi Cleto Ruggero	»	77,104	»
34)	Chindamo Giuseppe	»	76,797	»
35)	Pazzaglia Mario	punti	76,738	su 132
36)	Accarino Rosario	»	76,681	»
37)	Mita Antonio	»	76,577	»
38)	Rizzo Guido	»	76,409	»
39)	Caldarella Antonino	»	76,401	»
40)	Villani Benedetto	»	75,750	»
41)	Mancini Lucio	»	75,557	»
42)	Pace Antonino	»	75,500	»
43)	Frisullo Vincenzo	»	75,202	»
44)	Pesente Elio	»	74,976	»
45)	Trivelloni Alberto	»	74,468	»
46)	Onofri Ermanno	»	74,382	»
47)	Belleri Giacomo	»	74,287	»
48)	Paoluzi Remo	»	74,219	»
49)	Lucchini Lino	»	74,080	»
50)	Domina Mariano	»	73,986	»
51)	Di Caprio Salvatore	»	73,866	»
52)	Girardi Filippo	»	73,759	»
53)	Dall'Aglio Nico	»	73,750	»
54)	Frisi Doro	»	73,566	»
55)	Aprile Pietro Maria	»	73,527	»
56)	Di Martino Antonino	»	73,520	»
57)	Sorrentino Gennaro	»	73,490	»
58)	Nardelli Antonio	»	73,459	»
59)	Fisicaro Antonino	»	73,390	»
60)	Brun Flavio	»	72,646	»
61)	Zambelli Carlo	»	72,551	»
62)	Scorza Saverio	»	72,446	»
63)	Iaculli Giuseppe	»	72,340	»
64)	De Felice Renato	»	72,214	»
65)	Muriana Giuseppe	»	72,072	»
66)	Faillace Peppino	»	71,996	»
67)	Bianco Antonio	»	71,722	»
68)	Lanzillotta Attilio	»	71,662	»
69)	Scherillo Antonio	»	71,527	»
70)	Guggino Giuseppe	»	71,336	»
71)	Rampelli Vincenzo	»	71,316	»
72)	Caleffi Esterino	»	71,221	»
73)	Franco Vincenzo	»	71,186	»
74)	Sorge Giuseppe	»	71,084	»
75)	Mingolla Aldo	»	71,083	»
76)	Carlomagno Michele	»	70,732	»
77)	Bruni Ugo	»	70,609	»
78)	Nasuti Antonio	»	70,520	»
79)	Di Domenica Vittorio	»	70,388	»
80)	Famiglietti Mario	»	70,366	»
81)	Castellaneta Nicola	»	70,234	»
82)	Luchetti Loreto	»	70,033	»
83)	Ricci Rudio	»	69,923	»
84)	Catalano Giovanni	»	69,887	»
85)	Amorelli Giuseppe	»	69,866	»
86)	Tabarrini Agostino	»	69,818	»
87)	La Candia Michele	»	69,800	»
88)	Franco Giacomino	»	69,740	»
89)	Gigliotti Giovanni	»	69,722	»
90)	Vista Carlo	»	69,694	»
91)	Mileti Giuseppe	»	69,619	»
92)	Cucovaz Giuseppe	»	69,572	»
93)	Zaffanella Aldo	»	69,538	»
94)	Capuano Rosario	»	69,393	»
95)	Marinelli Gaspero	»	69,240	»
96)	Magoni Beniamino	»	68,599	»
97)	Priolo Vincenzo	»	68,563	»
98)	Patriarca Mario	»	68,520	»
99)	Calasso Mario	»	68,304	»
100)	Muzzi Vitantonio	»	68,118	»
101)	Di Massa Pelino	»	67,796	»
102)	Ladogana Raffaele	»	67,782	»
103)	Coniglione Sebastiano	»	67,545	»
104)	Olivieri Antonio	»	67,533	»
105)	Nigri Mario	»	67,459	»
106)	Contini Graziano	»	67,457	»
107)	Busillo Giovanni	»	67,247	»
108)	Liotta Calogero	»	67,199	»
109)	Luzzi Francesco	»	67,170	»
110)	Aceti Pietro	»	66,916	»
111)	Santoro Pasquale	»	66,760	»
112)	Tescaroli Nereo	»	66,717	»
113)	Salvatore Fausto	»	66,702	»
114)	Di Stefano Mario	»	66,466	»
115)	Caldarella Nicolò	»	66,365	»
116)	Di Caro Sebastiano	»	66,205	»
117)	Addario Mauro	»	66,090	»

118) Mastrogiovanni Carmelo	punti	65,856 su 132
119) Genco Giuseppe	»	65,756 »
120) Matassa Lidio	»	65,432 »
121) Alba Calogero	»	64,767 »
122) Savignano Aldo .	»	64,495 »
123) Loiodice Michele .	»	64,340 »
124) Fabbro Raffaello .	»	64,050 »
125) Chittaro Mario .	»	63,815 »
126) Licata Giovanni Antonio .	»	63,766 »
127) Bruno Carmelo .	»	63,500 »
128) Cerretti Ernesto .	»	63,393 »
129) Costardi Felice .	»	63,149 »
130) Puglisi Domenico . .	»	62,863 »
131) Totaro Francesco .	»	62,800 »
132) Triarico Ennio .	»	62,616 »
133) Amico Salvatore .	»	62,574 »
134) Criscuoli Matteo	»	62,466 »
135) Merlino Antonio	»	62,220 »
136) Miliani Giovanni	»	62,096 »
137) Scalia Giuseppe	»	61,993 »
138) Giordano Giovanni .	»	61,965 »
139) Calabrò Nicola .	»	61,632 »
140) Brusatin Leo Fernando .	»	61,136 »
141) Farruggia Gerlando .	»	61,100 »
142) Gritti Giuseppe .	»	61,066 »
143) Pedroli Alberto .	»	61,000 »
144) Marino Angelo .	»	60,684 »
145) Minelli Elio .	»	60,366 »
146) Bruni Giacinto .	»	60,052 »
147) De Gennaro Luigi .	»	58,750 »
148) Benevole Romano .	»	58,099 »
149) Velardita Francesco .	»	56,300 »
150) Scarelli Marcello .	»	55,181 »
151) Bernardo Mario	»	52,832 »
152) Accogli Italo Balbo .	»	52,326 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1983

p. *Il Ministro:* CORDER

(2721)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile nel ruolo della ex carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della ex carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica della Difesa posti di assistente tecnico di radiologia medica spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599 e dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare ai Corpi di appartenenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 3.000 nella quale dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di tecnico di radiologia medica e di essere inoltre disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Saranno considerate fuori termine, e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai predetti Corpi; questi dovranno dichiarare, in calce a ciascuna domanda, la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande, immediatamente dopo la loro presentazione, dovranno essere trasmesse dai Corpi presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale A.M. che, a loro volta, rimetteranno, senza indugio, le domande stesse a questa direzione generale.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che, entro la scadenza del termine stabilito dal secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione, per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

I sottufficiali prescelti, che, all'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina nel ruolo in argomento, risultino già cessati dal servizio permanente effettivo per i seguenti motivi:

non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento,

a domanda, saranno esclusi dal passaggio all'impiego civile.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile competerà il trattamento economico corrispondente al quarto livello, previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e l'eventuale differenza tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nel suddetto livello, rideterminato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310; i medesimi verranno inquadrati nel profilo professionale che verrà attribuito agli assistenti tecnici di radiologia medica.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: LAGORIO

ELENCO NOTIZIE

Grado, cognome e nome e matricola . . . . . .
se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .
data e luogo di nascita . . . .
Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .
Data conseguimento pensione vitalizia . . . . . .
Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) . . . . .
Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato) . . . .
Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma
. . . .

Visto del comando: . . . .

(3042)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 141 del 25 maggio 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto di cura e di riposo «Giovanni XXIII» ed opere pubbliche annesse, in Bologna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di applicato e ad un posto di capo sezione ragioneria.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831440)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.